SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 532)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1977 (V. *Stampato n.* **994**)

presentato **dal Ministro delle Finanze**

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1977

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di settembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso, un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

precedente al netto delle ritenute d'acconto applicate alla fonte. Se per il detto periodo di imposta è stata omessa la dichiarazione, l'acconto è commisurato al 75 per cento del reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto della ritenuta applicata alla fonte.

I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono effettuare il versamento nel nono mese dell'esercizio o periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione iniziato dopo il 30 giugno 1976.

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire trentamila.

Art. 2.

Entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta sul reddito complessivo dovuta in base alla dichiarazione stessa, al netto delle ritenute di acconto applicate alla fonte, e l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1.

In caso di omesso versamento della differenza di cui al precedente comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Se l'acconto versato ai sensi dell'articolo 1 è inferiore al minore ammontare tra il 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato o che avrebbe dovuto essere dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute di acconto, e il 75 per cento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma, al netto delle ritenute di acconto, sull'importo versato in meno si applicano la soprattassa del 15 per cento e l'interesse in ragione del 12 per cento annuo con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito per il versamento.

Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello dell'imposta dovu-

ta in base alla dichiarazione di cui al primo comma la somma versata in più è rimborsata ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto.

Art. 3.

I versamenti previsti dagli articoli precedenti sono effettuati a norma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per le persone fisiche e a norma dell'articolo 3, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni comprovanti i versamenti effettuati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.